



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0110/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 3928/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Federico Salinari - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3928/TFNSVE/2025-2026, 3928 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. SA.MA.GOR. A R.L. (matricola 80422) contro la società LATINA CALCIO 1932 S.R.L. (matricola 947503) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CAPUANO LUIGI (matricola 3145587);

In data 12.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CAPUANO LUIGI (matricola 3145587).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.132,00 (duemila centotrentadue), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore CAPUANO LUIGI (matricola 3145587), nella misura di euro 2.132,00 (duemilacentotrentadue), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai